



Normativa e giurisprudenza di interesse a cura dell'Ufficio Studi Massimario e Formazione

Corte di Cassazione – Sezioni Unite

(1)

La Cassazione - dopo la decisione della Corte costituzionale, 13 dicembre 2017, n. 262, sul conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla stessa Cassazione nei confronti del Presidente della Repubblica - dichiara la inammissibilità del ricorso per cassazione avverso l'annullamento della decisione resa dal Collegio di appello nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della spettanza delle somme maturate a titolo di indennità perequativa e di indennità di comando, non più corrisposte a far data dall'inquadramento nei ruoli del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.

[Cass. civ., sez. un., ordinanza, 22 maggio 2018, n. 12570, Pres. Tirelli, Rel. Giusti](#)

Ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., per l'annullamento della decisione n. 2 in data 17 aprile 2012, resa dal Collegio di appello presso la Presidenza della Repubblica nell'ambito di un giudizio relativo a controversia di lavoro, avente ad oggetto il riconoscimento della spettanza delle somme maturate a titolo di indennità perequativa e di indennità di comando, non più corrisposte a far data dall'inquadramento nei ruoli del Segretariato generale. Dichiara inammissibile il ricorso per cassazione.

La tutela delle posizioni giuridiche dei dipendenti del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica risulta assicurata attraverso organi interni non appartenenti all'organizzazione giudiziaria, finalizzati alla migliore garanzia dell'autonomia dell'organo costituzionale; non essendo stati configurati gli organi di autodichia quali giudici speciali, le loro decisioni sono sottratte al controllo della giurisdizione comune, sicché contro di esse neppure è configurabile il ricorso per cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost.

Consiglio di Stato - Adunanza Plenaria

Le massime e le relative appendici, a cura del Cons. Giulia Ferrari, possono consultarsi nella Sezione "[Approfondimenti-Giurisprudenza e Pareri](#)" della [Home page del sito istituzionale](#).

(2)

Il ricorso proposto contro gli atti di gara svolta in forma aggregata va notificato al solo soggetto capofila.

[Cons. Stato, Ad. plen., 18 maggio 2018, n. 8 – Pres. Pajno, Est. Realfonzo](#)

Deferimento all'Adunanza plenaria: [Cons. Stato, sez. III, ordinanza 21 settembre 2017, n. 4403](#).

L'Adunanza plenaria così decide: accoglie il primo motivo dell'appello principale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara ammissibile il ricorso di primo grado; rimette la causa alla III Sezione del Consiglio di Stato perché la stessa possa fornire, ove ritenga di dovere nuovamente rinviare la controversia, i chiarimenti di cui in motivazione ed acquisire la documentazione ivi indicata.

Con ordinanza n. 4403 in data 21 settembre 2017, la sez. III del Consiglio di Stato, preso atto di alcuni contrasti giurisprudenziali in atto, ha ritenuto necessario sospendere il giudizio e deferire il ricorso all'esame dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, ponendo due quesiti relativi:

- *alla necessità, o meno, di estendere il contraddittorio processuale, mediante la notificazione del ricorso giurisdizionale, oltreché al soggetto che ha adottato il provvedimento di aggiudicazione impugnato, a tutti i soggetti che aderiscono ad una procedura di aggiudicazione in forma aggregata;*
- *alla possibilità, o meno, per le imprese riunite in un raggruppamento di determinare liberamente l'entità delle rispettive quote di esecuzione delle prestazioni, fermo restando il rispetto dei requisiti minimi complessivi di qualificazione previsti dalla legge.*

L'Adunanza Plenaria afferma il principio di diritto per cui: *ai sensi dell'art. 41 comma 2, c.p.a., in caso di impugnazione di una gara di appalto svolta in forma aggregata da un soggetto per conto e nell'interesse anche di altri enti, il ricorso deve essere notificato esclusivamente « ... alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato ...».*

Quanto alle ulteriori questioni prospettate con l'ordinanza, l'Adunanza ritiene opportuno che, ai sensi dell'art. 99 c.p.a., comma 1, ultimo periodo, la controversia sia restituita alla III Sezione, perché la stessa meglio chiarisca, ove ritenga di rimettere nuovamente gli atti a questa Adunanza, il contenuto e la portata delle questioni rimesse.

In particolare:

a) nell'ordinanza si afferma che (paragrafo 18) il "motivo incidentale in esame" (e cioè il terzo) deve essere rigettato; tuttavia, nel successivo punto 19 si evidenzia che il "predetto punto di diritto" (e quindi quello in precedenza trattato al paragrafo 18) è controverso in giurisprudenza. Il punto trova ulteriore esplicitazione al paragrafo 20, e lo stesso viene poi, conclusivamente, deferito all'Adunanza plenaria, ai sensi dell'art. 99, co. 3, c.p.a. e cioè per la non condivisione del principio espresso dalla medesima Adunanza. Ciò premesso, appare innanzitutto necessario che la Sezione chiarisca se, con l'ordinanza, si sia inteso effettivamente rigettare il terzo motivo di ricorso di primo grado (come sembrerebbe dal tenore letterale del provvedimento) rimettendo, di conseguenza, inammissibilmente, all'Adunanza una questione di diritto, la cui soluzione appare destinata a non operare sul caso concreto, ovvero se si sia, invece, inteso esprimere, con i paragrafi 19 e 20, il punto di vista della Sezione, rimettendo all'Adunanza la pronuncia sul terzo motivo del ricorso incidentale;

b) la Sezione dovrà altresì, meglio specificare la questione prospettata con il paragrafo 20 in relazione alla censura cui esso pare riferirsi, anche comunque formulando in modo puntuale il quesito sottoposto a questa Adunanza. Si osserva, infatti, che con la terza censura del ricorso incidentale era stata sostanzialmente dedotto che illegittimamente si sarebbe proceduto alla costituzione di una ATI verticale, mentre l'ordinanza sembra limitarsi a definire l'ATI in questione come orizzontale, diffondendosi poi sulla questione riguardante la corrispondenza -ritenuta non necessaria dall'ordinanza- tra requisiti di qualificazione e requisiti di esecuzione;

c) in ogni caso, la Sezione dovrà, comunque, preventivamente provvedere ad acquisire copia degli eventuali contratti di avvalimento sottoscritti tra i soggetti facenti parte del raggruppamento appellante principale.

Si segnala che la sentenza sarà oggetto di trattazione in apposita News in preparazione a cura dell'Ufficio Studi Massimario e Formazione.

Consiglio di Stato, Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia e Tribunali Amministrativi Regionali

Le massime e le relative appendici, a cura del Cons. Giulia Ferrari, possono consultarsi nella Sezione "[Approfondimenti-Giurisprudenza e Pareri](#)" della Home page del sito istituzionale, ad eccezione di quelle indicate nei numeri 4, 6, 9 e 11.

(3)

Alla Corte di giustizia Ue la riassegnazione della parte inutilizzata del quantitativo di latte di riferimento nazionale destinato alle consegne.

[Cons. Stato, sez. III, ordinanza, 23 maggio 2018, n. 3074 – Pres. Lipari, Est. Veltri](#)

Non definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del T.a.r. per il Lazio – Roma, sez. II ter, n. 4494/2014, concernente la compensazione nazionale delle quote latte, per il periodo di commercializzazione del latte e prodotti lattiero-caseari 1° aprile 2000 - 31 marzo 2001, dispone: - a cura della segreteria, la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nei sensi e con le modalità di cui in motivazione, e con copia degli atti ivi indicati; la sospensione del giudizio.

Rimette alla Corte di Giustizia UE il seguente quesito:

“se l'art. 2 par. 1 del regolamento comunitario n. 3950/92, debba essere – anche alla luce di quanto già motivato dalla Corte CE nella Sentenza 5 maggio 2011 in cause riunite C-230/09 e C-231/09 in relazione all'art. 10 comma 3 del regolamento n. 1798/2003/CE - interpretato nel senso che la riassegnazione della parte inutilizzata del quantitativo di riferimento nazionale destinato alle consegne possa essere effettuata secondo criteri obiettivi di priorità fissati dagli Stati membri, ovvero se esso debba essere interpretato nel senso che tale fase perequativa debba essere governata da un esclusivo criterio di proporzionalità”.

Si segnala che l'ordinanza sarà oggetto di trattazione in apposita News in preparazione a cura dell'Ufficio Studi Massimario e Formazione.

(4)

La “piena conoscenza” utile ai fini del decorso del termine di impugnazione in materia edilizia, consiste nella consapevolezza dell'esistenza del provvedimento e della sua lesività mentre la conoscenza “integrale” del provvedimento (o di altri atti del procedimento) influisce sul contenuto del ricorso e sulla concreta definizione delle ragioni di impugnazione, e quindi sulla *causa petendi*.

[Cons. Stato, sez. IV, 23 maggio 2018, n. 3075 – Pres. Poli, Est. Caponigro](#)

Definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del [T.a.r. per la Liguria, sez. I, 24 aprile 2013, n. 719](#), dichiara irricevibile il ricorso proposto in primo grado.

La “piena conoscenza” idonea a far decorrere il termine perentorio di sessanta giorni per l'impugnazione del provvedimento amministrativo, non deve essere intesa quale “conoscenza piena ed integrale” del provvedimento stesso, ovvero di eventuali atti endo procedimentali, la cui illegittimità sia idonea a viziare, in via derivata, il provvedimento finale, dovendosi invece ritenere che sia sufficiente ad integrare il concetto la percezione dell'esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere riconoscibile l'attualità dell'interesse ad agire contro di esso. (1)

Il momento da cui computare i termini decadenziali di proposizione del ricorso, nell'ambito dell'attività edilizia, è individuato: nell'inizio dei lavori, nel caso si sostenga che nessun manufatto poteva essere edificato sull'area; ovvero, laddove si contesti il quomodo (distanze, consistenza ecc.), dal completamento dei lavori o dal grado di sviluppo degli stessi, se si renda comunque palese l'esatta dimensione, consistenza, finalità, dell'erigendo manufatto, ferma restando: a) la possibilità, da parte di chi solleva l'eccezione di tardività, di provare, anche in via presuntiva, la concreta anteriore conoscenza del provvedimento lesivo in capo al ricorrente; b) l'onere di chi intende contestare adeguatamente un titolo edilizio di esercitare sollecitamente l'accesso documentale. (2)

(5)

L'istituto della perenzione risponde ad un superiore interesse pubblico alla definizione delle situazioni giuridiche inerenti l'esercizio del potere amministrativo entro termini ragionevoli ed è funzionale alla rapida definizione del giudizio, in ossequio al principio costituzionale di ragionevole durata del processo; nessuna norma prevede la possibilità di sospendere o interrompere il corso del termine di centottanta giorni sancito dal richiamato art. 82, comma 1, c.p.a.

[Cons. Stato, sez. IV, 18 maggio 2018, n. 3017 – Pres. Poli, Est. Caponigro](#)

Definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del T.a.r. per il Veneto, sez. II, 6 ottobre 2011, n. 1491, lo dichiara estinto e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.

(6)

La domanda di restituzione di un fondo occupato abusivamente è diversa e autonoma da quella di risarcimento del danno per equivalente monetario derivante dalla medesima occupazione e, conseguentemente, non è proponibile per la prima volta in appello. È inammissibile la domanda di accertamento del silenzio inadempimento della p.a. a fronte della sollecitazione a porre in essere un provvedimento di autotutela su atto rimasto inoppugnato e consolidato.

[Cons. Stato, sez. IV., 18 maggio 2018, n. 2999 – Pres. Poli, Est. Di Carlo](#)

Definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del T.a.r. per la Liguria - Genova, sez. I, 17 gennaio 2013, n. 129, concernente restituzione di bene privato e risarcimento del danno da occupazione abusiva, lo respinge e conferma la sentenza impugnata con diversa motivazione.

La domanda di restituzione del fondo occupato illegittimamente, infatti, è una domanda autonoma e nuova rispetto a quella di risarcimento del danno per equivalente monetario (quantomeno sotto il profilo del petitum), e come tale non può essere proposta per la prima volta in appello,

ammettendosi solo che quella restitutoria sia ricompresa in quella di riduzione in pristino dello stato del fondo. Costituisce ius receptum che il thema decidendum del giudizio di appello amministrativo è costituito esclusivamente dalle domande e dai motivi ritualmente introdotti in prime cure con atto tempestivamente notificato e depositato secondo la disciplina sua propria. (1)

L'obbligo di procedere a carico dell'amministrazione (e, simmetricamente, la legittimazione al ricorso della parte che agisce in giudizio) non si configura, tra i vari casi enucleati dalla giurisprudenza, a fronte di sollecitazioni all'adozione di provvedimenti di autotutela. (2)

(7)

Alla Corte costituzionale le norme della legge regionale Valle d'Aosta sugli effetti della fusione di Consorzi extra-regionali.

[Cons. Stato, sez. V, ordinanza, 17 maggio 2018, n. 2939 – Pres. Saltelli, Est. Franconiero](#)

Sull'appello avverso la sentenza del T.a.r. per la Valle d'Aosta, n. 15/2017, concernente i provvedimenti con cui la Regione Valle d'Aosta ha ingiunto alla ricorrente la restituzione del contributo regionale per la costituzione del fondo rischi per l'accesso al credito agevolato a favore delle piccole e medie imprese aventi sede nella Regione.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, comma 2, 24, 41, 113, 117, comma 1, della Costituzione, 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, recepita con legge 4 agosto 1955, n. 848, e in relazione ai principi generali della legislazione nazionale di cui all'art. 13, commi 39 e 42, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326), la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, commi 10 bis e 10 ter, della legge regionale della Valle d'Aosta 18 gennaio 2010, n. 2, come introdotti dall'art. 25, comma 2, della legge regionale della Valle d'Aosta 11 dicembre 2015, n. 19, e del comma 3 di quest'ultima legge.

Si segnala che la sentenza è stata oggetto di trattazione in apposita News inviata il 23 maggio 2018 a cura dell'Ufficio Studi Massimario e Formazione.

(8)

Alla Corte di giustizia Ue la possibilità di imporre, in sede di corresponsione delle royalties, il parametro QE, basato sulle quotazioni del petrolio e di altri combustibili.

[T.a.r. per la Lombardia - Milano, sez. II, ordinanza, 17 maggio 2018, n. 1299 – Pres. Mosconi, Est. Di Mauro](#)

Sul ricorso per l'annullamento dell'atto del Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche, in data 24 marzo 2016, a firma del Direttore generale, avente ad oggetto "decreto legislativo n. 625/1996 – articolo 19,

comma 5-bis. Indice QE 2015 - quota energetica costo materia prima del gas naturale per l'anno 2015"; nonché, in parte qua, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 12 luglio 2007 "modalità di cessione presso il mercato regolamentato di aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato"; del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico 15 ottobre 2008 "modalità di versamento dei proventi derivanti dalla vendita presso il mercato regolamentato di aliquote di prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato"; del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2010 "vendita delle aliquote di prodotto della produzione di gas nel territorio nazionale, royalties, destinate allo Stato", come modificato dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 luglio 2011; nonché degli atti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico prott. n. 12151 del 15 aprile 2015, n. 30703 del 20 ottobre 2015, n. 20360 dell'8 luglio 2015, con i quali l'Autorità ha fornito al Ministero i valori dell'indice QE, espressi in euro/GJ, calcolati per ciascun trimestre dell'anno 2015; in parte qua, della delibera dell'Autorità n. Arg/Gas 95/2011.

Il T.a.r. dispone la rimessione alla Corte di giustizia della seguente questione pregiudiziale:

- *Se le previsioni contenute nella direttiva 94/22/CEE, all'art. 6, par. 1 e al sesto considerando, ostano ad una normativa interna, in particolare l'art. 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 625 del 1996, che, in ragione dell'interpretazione fornita dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 290/2018, consente di imporre, in sede di corresponsione delle royalties, il parametro QE, basato sulle quotazioni del petrolio e di altri combustibili, piuttosto che in base all'indice Pfor, ancorato al prezzo del gas sul mercato di breve periodo.*

Si segnala che la sentenza sarà oggetto di trattazione in apposita News in preparazione a cura dell'Ufficio Studi Massimario e Formazione.

(9)

Legittimità della clausola di ripudio del fascismo negli indirizzi per la concessione di spazi e aree pubbliche.

[Cons. Stato, sez. V, ordinanza, 17 maggio 2018, n. 2177 – Pres. Caringella, Est. Maggio](#)

Respinge l'appello avverso l'ordinanza cautelare del T.a.r. per la Lombardia – Brescia, sez. II, 8 febbraio 2018, n. 68, concernente la fissazione di indirizzi in merito alla concessione di spazi e aree pubbliche, sale e altri luoghi di riunione di proprietà comunale.

Ha ritenuto il Consiglio di Stato che: *“la natura di atto di indirizzo del provvedimento impugnato in primo grado esclude la sussistenza del lamentato danno grave e irreparabile”*.

Nel giudizio cautelare dinanzi al T.a.r., il Collegio aveva rilevato che: *la XII disposizione transitoria recita: «È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito*

fascista»; che il contenuto di tale disposizione è ulteriormente chiarito dalla l. 20 giugno 1952 n. 645 (c.d. legge Scelba) che, in materia di apologia del fascismo, sanziona «chiunque fa propaganda per la costituzione di un'associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità» di riorganizzazione del disciolto partito fascista, e «chiunque pubblicamente esalta esponenti, principî, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche»; che l'insieme dei principî fondamentali, delle libertà costituzionali e, più in generale dei diritti e doveri del cittadino di cui alla parte I della Costituzione esclude totalmente la tollerabilità, da parte dell'ordinamento italiano, di comportamenti riconducibili all'ideologia fascista; che la specificazione richiesta del comune in ordine al ripudio delle ideologie fascista e nazista, fosse, in concreto, di per sé, superflua o meramente confermativa, in quanto lo stesso riconoscimento dei principî e nelle norme della Costituzione italiana implica, implicitamente, il rigetto dell'ideologia fascista che con essi inevitabilmente contrasta; che la stessa associazione ricorrente ha sottolineato, nel ricorso, come il rifiuto di effettuare la contestata dichiarazione «non possa significare che CasaPound Italia non rispetti il sistema delineato dalla Costituzione italiana e non accetti il metodo democratico che questa individua quale modalità attraverso la quale concorrere alla determinazione della vita politica»; che all'associazione ricorrente non è stato richiesto di dichiarare di «condividere i valori dell'antifascismo», bensì di ripudiare l'ideologia fascista e cioè, secondo il significato da attribuirsi al verbo utilizzato (ovvero disconoscere come proprio qualcuno o qualcosa a cui si è legati da vincoli giuridici, affettivi o di parentela), di disconoscere un vincolo con l'ideologia fascista, la cui affermazione sarebbe, invece, evidentemente incompatibile con la dichiarata volontà di rispettare i principî costituzionali; che la richiesta di dichiarare di ripudiare l'ideologia fascista non possa essere qualificata come lesiva della libertà di pensiero e di associazione, dal momento che, se tale libertà si spingesse fino a fare propri principî riconducibili all'ideologia fascista, sarebbe automaticamente e palesemente in contrasto con l'obbligo e l'impegno al rispetto della Costituzione italiana e che, dunque, l'aver subordinato l'accesso agli spazi pubblici all'avversata dichiarazione, seppur in parte ridondante, non possa comunque essere considerata contraria alla legge e, dunque, espressione di un eccesso di potere; che le disposizioni in questione non incidono sul regolamento di polizia urbana e la previsione della loro immediata esecutività non può inficiarne, di per sé, la legittimità; ravvisata, alla luce di tutto ciò, la carenza dei presupposti per la concessione della richiesta misura cautelare, non risultando il ricorso assistito da sufficienti elementi di fumus boni iuris”.

(10)

Presupposti applicativi del danno da perdita di *chance* e della responsabilità precontrattuale alla luce della Adunanza plenaria n. 5 del 2018.

[Cons. Stato, sez. IV, 16 maggio 2018, n. 2907 – Pres. Poli, Est. Spagnoletti](#)

Definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del sentenza del T.a.r. per la Campania - Salerno, sez. I, 28 settembre 2012, n. 992, nella parte in cui, pur accogliendo i ricorsi in primo grado riuniti, ha ritenuto inammissibile, allo stato, la domanda risarcitoria con gli stessi proposta; rigetta l'appello e le domande risarcitorie con esso riproposte.

(11)

Conseguenze, in materia di destinazione urbanistica a infrastrutture, della liberalizzazione dei servizi di telecomunicazione.

[Cons. Stato, sez. IV, 15 maggio 2018, n. 2869 – Pres. Poli, Est. Spagnoletti](#)

Sull'appello avverso la sentenza del T.a.r. per la Toscana, sez. III, 28 febbraio 2012, n. 994; rigetta l'appello.

La decadenza della destinazione a sottozona Ft per il venir meno della specifica utilizzabilità dell'edificio per i servizi di telefonia - a seguito della sua alienazione da parte di Telecom Italia S.p.A. - non comporta l'automatica applicazione del regime urbanistico previsto per le zone B, dovendo semmai procedersi alla ritipizzazione e, quindi, passare attraverso la mediazione del potere pianificatorio comunale. Il venir meno del regime concessorio per l'esercizio delle infrastrutture di telefonia non muta la natura del vincolo da conformativo ad espropriativo, favorendo, anzi, l'iniziativa di altri imprenditori del settore.

(12)

Giurisdizione del giudice amministrativo sulla selezione per l'assunzione a tempo determinato di un medico addetto ad una casa di riposo in Trentino Alto Adige.

[Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, 15 maggio 2018, n. 112 – Pres. Vigotti, Est. Tassinari](#)

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati con esclusione della determinazione di costituzione della commissione e dichiara l'inefficacia del contratto sottoscritto con la controinteressata in esecuzione dei provvedimenti impugnati, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.

Normativa ed altre novità di interesse

(13)

[Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Decreto 7 marzo 2018, n. 49](#)

Regolamento recante: «*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*» (in G.U. n. 111 del 15 maggio 2018).

Sul d.m. in oggetto si veda il parere del [Cons. Stato n. 360/2018](#) espresso dalla Commissione speciale nell'adunanza del 23 gennaio 2018.

(14)

[Delibera ANAC 2 maggio 2018, n. 424](#)

Linee Guida n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “*Offerta economicamente più vantaggiosa*” - Approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016. Aggiornate al D.lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018.

[Linee Guida - Formato pdf 529 kb](#)

[Relazione illustrativa – pdf 219 kb](#)

In particolare, sono state introdotte le seguenti modifiche:

- a) revisione delle ipotesi generali di utilizzo del criterio esclusivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, così come modificati dal decreto correttivo (art. 95, comma 3);
- b) revisione dei casi di utilizzo facoltativo del criterio del minor prezzo, così come modificati dal decreto correttivo (art. 95, comma 4);
- c) ricognizione di tutti i casi previsti nel Codice di utilizzo necessario del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, tra i quali si evidenziano talune ipotesi di affidamento di servizi sociali (artt. 142, 144) e la gran parte delle ipotesi di partenariato pubblico privato e affidamento a contraente generale (artt. 183, 187, 188, 195);
- d) richiamo del limite del 30% alla componente economica dell’offerta (art. 95, comma 10-bis);
- e) inserimento della previsione che impedisce la valutazione di opere aggiuntive sotto forma di varianti migliorative in fase di offerta (art. 95, comma 14-bis), fornendo al riguardo una esplicitazione della ratio sottesa alla norma.